Circolare n°241/C/2021: Ponteggi, le regole per l'utilizzo pubblicitario.

11 Maggio 2021

La possibilità di collocare affissioni pubblicitarie sui ponteggi o sulle recinzioni di cantiere, soprattutto laddove questi si trovino in ambiti ad alta visibilità, rappresenta un fenomeno sempre più diffuso nelle realtà urbane che può costituire – in un complesso e variegato assetto contrattuale fra proprietario dell'immobile, impresa esecutrice dei lavori, concessionario della pubblicità e cliente finale/promotore del prodotto pubblicizzato – una forma di co-finanziamento degli interventi di manutenzione, restauro o ristrutturazione edilizia degli edifici. Tale possibilità è condizionata al rispetto delle norme previste da **appositi regolamenti emanati da comuni, province e città metropolitane**, cui è demandata l'individuazione delle modalità di effettuazione della pubblicità.

In particolare, ai sensi dell'**art. 1, comma 816 e ss. della Legge 160/2019** (che ha sostituito a partire dal 1° gennaio 2021 il D.lgs. 507/1993 e l'art. 62 del D.lgs. 446/1997), gli enti locali, attraverso tali regolamenti, devono disciplinare:

- le **procedure per il rilascio della autorizzazione** relativa alla realizzazione di installazioni pubblicitarie sia su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, sia su beni privati laddove visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale. Qualora i ponteggi siano collocati su strade o aree pubbliche, pertanto, tale autorizzazione si affianca a quella relativa all'occupazione del suolo pubblico;

- il relativo **canone di esposizione pubblicitaria**.

È necessario inoltre ricordare che, **se la pubblicità è visibile da strada pubblica**, essa dovrà essere conforme all'art. 23 del **Codice della Strada** (D.lgs. 285/1992) e al relativo Regolamento di esecuzione (Dpr 495/1992).

Con particolare riferimento agli **edifici tutelati con vincolo culturale**, si ricorda che **l'art. 49, comma 3 del D.lgs. 42/2004** "Codice dei beni culturali e del paesaggio", consente l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi allestiti per l'esecuzione di lavori di conservazione, rimettendo alla Soprintendenza la valutazione della compatibilità dello sfruttamento pubblicitario con il carattere storico/artistico dell'immobile e in caso positivo il rilascio di un **apposito nulla-osta**. Con la **Circolare n. 49 del 7 dicembre 2020 il Ministero per i beni culturali** (ora Ministero della Cultura) ha dettato i **criteri generali** per garantire su tutto il territorio nazionale un utilizzo coerente ed uniforme dei ponteggi a fini pubblicitari, visto che si tratta di uno strumento molto praticato nell'ambito dei lavori di restauro degli edifici vincolati.

Le Soprintendenze – nell'obiettivo di evitare danni al decoro e alla tutela dei beni vincolati e tenendo conto della specificità del contesto di riferimento – devono orientare le proprie valutazioni ai seguenti criteri:

- **la dimensione dell'immagine pubblicitaria** non deve essere, di norma, superiore al **30% della superficie dei teli di protezione dei ponteggi**, calcolata in base allo specifico fronte su cui insiste l'immagine;

- nel caso di **pubblicità su schermi digitali**, tale percentuale deve essere rivalutata in relazione alle "*caratteristiche dimensionali e qualitative del contesto di inserimento*". In questo caso, peraltro, i soprintendenti possono individuare **aree di particolare pregio** nelle quali l'installazione pubblicitaria su schermi digitali è da considerarsi vietata;

- nel caso di **installazioni pubblicitarie su ponteggi relativi a interventi pubblici** che prevedano

l’utilizzo di schermi con proiezione di filmati, le soprintendenze potranno imporre la condizione che le immagini pubblicitarie siano alternate con filmati che documentino i lavori di restauro in corso di esecuzione;

- il nulla-osta può essere rilasciato **solo per la durata dei lavori come indicata nel contratto di appalto** (che dovrà essere allegato alla domanda di utilizzo pubblicitario delle coperture dei ponteggi) e comunque non può protrarsi oltre 12 mesi.

44711-Circolare Ministero Beni Culturali 49-2020.pdfApri

44711-Circolare n 241_C_2021.pdfApri